


Bollettino di Vigilanza

Anno III n. 5/2015



pubblicato il 30 giugno 2015



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici
e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1.	REGOLAMENTI	3
1.1	REGOLAMENTI.....	5
	REGOLAMENTO N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015	5
2.	PROVVEDIMENTI IVASS	17
2.1	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	19
	Provvedimento n. 0031957/15 del 12 maggio 2015	19
	Mediolanum Vita S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di un prestito subordinato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 16 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008. Provvedimento.	19
	Provvedimento n. 0032033/15 del 12 maggio 2015	20
	Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 all'assunzione del controllo di Carige Vita Nuova S.p.A. e Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. da parte di AGM Management LLC, per il tramite di Primavera Holdings s.r.l., società del Gruppo Apollo. Provvedimento.	20
	Provvedimento n. 0038085/15 del 20 maggio 2015	21
	UNIQA Previdenza S.p.A. Istanza di approvazione del piano di rimborso di un prestito subordinato, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 15, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008. Provvedimento.	21
	Provvedimento n. 0038391/15 del 20 maggio 2015	22
	Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 8 del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, per l'acquisizione della partecipazione di controllo della società "Simgenia S.p.A. – Società di Intermediazione Mobiliare". Provvedimento.	22
2.2	MODIFICHE STATUTARIE	23
	Provvedimento n. 0025158/15 del 4 maggio 2015	23
	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	23
	Provvedimento n. 0034433/15 del 14 maggio 2015	24
	BIPIEMME VITA S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	24
	Provvedimento n. 0034457/15 del 14 maggio 2015	25
	CBA VITA S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	25
	Provvedimento n. 0038414/15 del 20 maggio 2015	26
	Crédit Agricole Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento	26
	Provvedimento n. 0039197/15 del 21 maggio 2015	27
	Groupama Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	27
	Provvedimento n. 0044650/15 del 27 maggio 2015	28
	Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	28
	Provvedimento n. 0044653/15 del 27 maggio 2015	29
	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa. Modifiche statutarie. Provvedimento.....	29
	Provvedimento n. 0045663/15 del 28 maggio 2015	30
	CreditRas Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento	30
	Provvedimento n. 0045979/15 del 28 maggio 2015	31
	Assicuratrice Val Piave S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento	31
	Provvedimento n. 0045985/15 del 28 maggio 2015	32

	Generali Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento	32
	Provvedimento n. 0045993/15 del 28 maggio 2015	33
	Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento	33
	Provvedimento n. 0046777/15 del 29 maggio 2015	34
	ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni. - Modifiche statutarie. Provvedimento	34
	Provvedimento n. 0046784/15 del 29 maggio 2015	35
	ITAS Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento	35
3.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	37
3.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	39
4.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	85
4.1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	87
5.	ALTRE NOTIZIE	89
5.1	TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	91
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione di "Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ)", società con sede in Svezia, in "Codan Forsikring A/S", società con sede in Danimarca.	91
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita da Financial Insurance Company Limited a Financial Assurance Company Limited, entrambe con sede legale nel Regno Unito ed abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento.	91
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da National Provident Life Limited a Phoenix Life Assurance Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.	92
5.2	TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA	93
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.	93

1. REGOLAMENTI

1.1 **REGOLAMENTI**

REGOLAMENTO N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL'ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTESTATO DI RISCHIO.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice delle Assicurazioni Private; in particolare gli artt. n. 134 (Attestazione sullo stato del rischio) e n. 170bis (Durata del contratto);

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare l'art. 13 (istituzione dell'IVASS);

VISTO il Titolo IV del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, recante disposizioni in materia di "Informativa via web al contraente";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che l'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevede l'obbligo per le imprese di assicurazione di inserire le informazioni riportate negli attestati di rischio in una Banca dati elettronica detenuta da un soggetto pubblico o, qualora già esistente, da un soggetto privato;

CONSIDERATA l'esigenza di ridefinire la disciplina in materia di attestazione sullo stato del rischio dei contratti r. c. auto in conformità con l'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, attualmente disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, così come modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2590 dell'8 febbraio 2008;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente Regolamento si intendono per:
- a) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private);
 - b) "impresa" o "assicuratore": l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto nonché l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E, abilitata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
 - c) "assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore" o, in breve, "r.c.a.": l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - d) "contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
 - e) "avente diritto": la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria);
 - f) "attestazione sullo stato del rischio" o "attestato di rischio": il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
 - g) "banca dati degli attestati di rischio" o, in breve, "banca dati": la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati

Regolamenti

- necessari ad attestare lo stato del rischio;
- h) "classe di merito aziendale": categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata;
 - i) "classe di merito CU": categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilità delle offerte assicurative r. c. auto;
 - j) "periodo di osservazione": il periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo;
 - l) "regole evolutive": modalità definite rispettivamente dalla singola impresa e dall'IVASS relative alla variazione nel tempo della classe di merito aziendale di cui alla lettera h) e della classe di merito CU di cui alla lettera i);
 - m) "contratto di leasing": contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

Art. 2

(Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio)

1. L'attestazione contiene:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia

stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;

- i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.

2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

4. Ai sensi del comma 1, lett. i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del *malus*.

In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del *malus*.

In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%,

Regolamenti

si potrà dar luogo all'applicazione del *malus*.
Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

Art. 3

(Decorrenza e durata del periodo di osservazione)

1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.
2. In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
3. Le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) saranno disciplinate con apposito Provvedimento IVASS.

Art. 4

(Modalità di gestione della Banca dati degli attestati di rischio)

1. La Banca dati è detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati.
2. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall'IVASS, l'Istituto stipula un'apposita Convenzione che stabilisce le modalità di gestione e controllo dei dati. In tale caso, titolare del trattamento è il soggetto detentore e gestore della banca dati; l'IVASS è titolare dei trattamenti connessi all'utilizzo della banca dati per le proprie finalità istituzionali.
3. La Convenzione prevede che l'IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, abbia accesso gratuito e senza limitazioni alle informazioni presenti nella Banca dati.
4. I dati personali sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo ai principi di cui all'art. 11 del medesimo Codice.
5. Restano impregiudicati i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le relative forme di tutela di cui ai successivi articoli 145 e seguenti del medesimo decreto legislativo.

Art. 5

(Alimentazione, consultazione e funzionamento della Banca dati degli attestati di rischio)

1. Le imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio con le informazioni riportate nell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 2, secondo le modalità ed i tempi previsti dal presente Regolamento e da Provvedimento dell'IVASS.
2. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
3. Le imprese sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati nonché degli accessi alle stesse, secondo le modalità previste da Provvedimento dell'IVASS.

Regolamenti

Art. 6

(Obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio)

1. Le imprese consegnano l'attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto, ovvero:
 - a) al proprietario;
 - b) nel caso di usufrutto, all'usufruttuario;
 - c) nel caso di patto di riservato dominio, all'acquirente;
 - d) nel caso di locazione finanziaria, al locatario.

2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì:
 - a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
 - b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il periodo di osservazione;
 - c) in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;
 - d) nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto di cui all'articolo 171, comma 1, lettere a) e b) del decreto.

Art. 7

(Modalità e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio)

1. Le imprese, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegnano l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2.
2. L'attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
3. L'obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web dell'impresa, attraverso la quale ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall'art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente.
4. Le imprese rendono nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla *home page* del sito internet.
5. L'informativa di cui al comma 4 è, altresì, resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
6. Nei casi in cui il contraente sia persona diversa dall'avente diritto, le imprese attivano per quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il contraente.
7. Per i contratti relativi a coperture r.c.auto di flotte di veicoli a motore la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del contraente, con le medesime modalità previste al comma 3, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui l'impresa dovrà mantenere evidenza.
8. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l'impresa obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce, all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.
Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
9. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del

Regolamenti

decreto. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

10. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
11. In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto:
 - a) per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio dell'impresa, con la consegna al soggetto avente diritto già indicato in polizza come proprietario;
 - b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Art. 8

(Validità dell'attestazione)

1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
2. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

In tal caso, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell'attestato qualora lo stesso risulti l'avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 3.
3. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica

anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

4. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

Art. 9

(Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio da parte dell'assicuratore)

1. All'atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, le imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.
2. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
3. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l'impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati.
4. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione

Regolamenti

probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, le imprese, assunto il contratto, verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dei contratti.

Art. 10 (Abrogazioni)

1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 comma 5.

Art.11 (Sanzioni)

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 317 del decreto, per l'accertamento dell'inosservanza delle norme sull'alimentazione della Banca dati, si considera, ai soli fini sanzionatori, come unico flusso di comunicazione, l'insieme delle trasmissioni effettuate dall'impresa in ciascun bimestre solare. Alla scadenza di ciascun bimestre solare l'IVASS, accertata la sussistenza delle violazioni di legge, contesta alle imprese l'inosservanza delle norme sull'alimentazione della banca dati.

Art. 12 (Norme transitorie e finali)

1. Le imprese, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, in occasione della comunicazione annuale di cui all'art. 170-bis del decreto, comunicano ai contraenti le modifiche legislative e regolamentari concernenti l'attestazione sullo stato del rischio.
2. Con la stessa comunicazione di cui al comma precedente, le imprese informano il contraente in merito alle modalità di consegna telematica dell'attestato di rischio previste all'art. 7 del presente Regolamento.
3. Per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, necessari per completare il popolamento della banca dati, il rilascio degli attestati di rischio ai sensi dell'art. 7, comma 9, avviene con le modalità di consegna indicate dall'avente diritto, senza applicazione di costi.
4. Il rilascio delle attestazioni sullo stato di rischio relative a coperture già scadute alla data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, non presenti nella banca dati, può essere richiesto dall'avente diritto, con le

modalità di consegna dallo stesso indicate e senza applicazione di costi, direttamente all'impresa che ha prestato l'ultima copertura assicurativa.

5. Gli attestati di rischio rilasciati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per la stipula di un nuovo contratto ma a soli fini informativi degli aventi diritto stessi. In tali casi, l'impresa, cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l'attestazione sullo stato del rischio direttamente dall'impresa che ha prestato l'ultima copertura assicurativa.

Art. 13

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'IVASS. E' inoltre disponibile sul sito internet dell'Istituto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con riferimento ai contratti r.c.auto in scadenza dal 1° luglio 2015. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, entro il 30 giugno 2015.
3. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 8 e 9, entro il 31 ottobre 2015.
4. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, entro il 1° luglio 2015.
5. Fino all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, restano in vigore le regole di assegnazione e le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) disciplinate dall'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

2. PROVVEDIMENTI IVASS

2.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0031957/15 del 12 maggio 2015

Mediolanum Vita S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di un prestito subordinato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 16 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008. Provvedimento.

Con lettera del 17 marzo 2015, integrata il successivo 6 maggio, Mediolanum Vita S.p.A. ha comunicato l'intenzione di procedere al rimborso anticipato del prestito subordinato, con durata indeterminata ed importo di 120 milioni di euro, interamente sottoscritto da Mediolanum S.p.A. ed utilizzato fra i propri elementi costitutivi del margine di solvibilità.

Il rimborso del prestito subordinato è condizionato ad un aumento di capitale sociale di Mediolanum Vita S.p.A. di pari importo, per il quale Mediolanum S.p.A. ha già assunto un impegno alla sottoscrizione ed al versamento, da deliberarsi in assemblea straordinaria appositamente convocata non appena ottenuto il benessere dell'Istituto all'operazione.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si autorizza, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 16 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, il rimborso anticipato del prestito subordinato a scadenza indeterminata per un importo complessivo di 120 milioni di euro.

L'autorizzazione è risolutivamente condizionata alla mancata attuazione, entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, del programmato aumento di capitale con le somme rivenienti dal rimborso.

Si avrà cura di apporre analoga condizione all'atto con il quale si manifesterà la volontà di estinguere il prestito.

Per il Direttorio integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0032033/15 del 12 maggio 2015

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 all'assunzione del controllo di Carige Vita Nuova S.p.A. e Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. da parte di AGM Management LLC, per il tramite di Primavera Holdings s.r.l., società del Gruppo Apollo. Provvedimento.

Con istanza presentata in data 3 marzo 2015, successivamente integrata con comunicazione del 4 maggio 2015, AGM Management LLC e Primavera Holdings s.r.l., società del Gruppo Apollo, hanno chiesto di essere autorizzate, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ad assumere la partecipazione di controllo, rispettivamente indiretta e diretta, nel capitale sociale di Carige Vita Nuova S.p.A. e Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. .

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del richiamato decreto legislativo, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'assunzione del controllo delle imprese in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, AGM Management LLC, in conto proprio ed in qualità di gestore della Apollo Global Management LLC, ad assumere, per il tramite di Primavera Holdings s.r.l., il controllo di Carige Vita Nuova S.p.A. e Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. .

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0038085/15 del 20 maggio 2015

UNIQA Previdenza S.p.A. Istanza di approvazione del piano di rimborso di un prestito subordinato, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 15, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008. Provvedimento.

Con lettera del 10 aprile 2015, successivamente integrata in data 16 aprile 2015, UNIQA Previdenza S.p.A. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ed all'art. 15, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, l'istanza di approvazione del piano di rimborso di un prestito subordinato per € 13 milioni sottoscritto da UNIQA Insurance Group AG (già UNIQA Versicherungen AG).

Il piano prevede la sostituzione alla scadenza (aprile 2016) del citato prestito - utilizzato fra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile di UNIQA Previdenza S.p.A. - con emissione di un nuovo prestito subordinato di pari importo avente i requisiti richiesti dalla normativa.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si approva, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 e dell'art. 15, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 19/2008, il piano di rimborso del citato prestito subordinato.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0038391/15 del 20 maggio 2015

Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 8 del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, per l'acquisizione della partecipazione di controllo della società "Simgenia S.p.A. - Società di Intermediazione Mobiliare". Provvedimento.

Con lettera del 17 aprile 2015 Alleanza Assicurazioni S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione all'acquisizione diretta della partecipazione di controllo nel capitale sociale della società "Simgenia S.p.A. - Società di Intermediazione Mobiliare".

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria e accertato che da detta operazione non deriva pericolo per la stabilità né emergono elementi di pregiudizio per la sana e prudente gestione, si autorizza Alleanza Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell'articolo 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, all'assunzione diretta della partecipazione di controllo nel capitale sociale della società "Simgenia S.p.A. - Società di Intermediazione Mobiliare".

Per delegazione del Direttorio Integrato

2.2 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n. 0025158/15 del 4 maggio 2015

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Modifiche statutarie.
Provvedimento.**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2015 (punto 1 dell'o.d.g.) e ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 5 (Capitale) dello Statuto sociale.

La modifica statutaria è apportata allo scopo di adeguare il contenuto del citato articolo alle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 dell'11 marzo 2008 le quali prevedono che le imprese multiramo con sede in Italia riportino nello Statuto sociale l'importo relativo a poste del patrimonio netto, espressamente indicate, distintamente attribuito alla gestione vita e alla gestione danni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0034433/15 del 14 maggio 2015

BIPIEMME VITA S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento

Con lettera del 4 maggio 2015 BIPIEMME VITA S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria del 29 aprile 2015 ed ha chiesto l'approvazione delle modifiche dell'art. 7 (capitale sociale ed azioni) dello statuto sociale.

Le modifiche statutarie deliberate riguardano l'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto che le imprese esercenti congiuntamente i rami vita e danni devono distintamente attribuire alle rispettive gestioni, così come richiesto dall'art. 5, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 17/2008.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio integrato

Provvedimento n. 0034457/15 del 14 maggio 2015

CBA VITA S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento

Con lettera del 30 aprile 2015 CBA VITA S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria del 28 aprile 2015 ed ha chiesto l'approvazione delle modifiche dell'art. 5 (capitale sociale e elementi di patrimonio netto) dello statuto sociale.

Le modifiche statutarie deliberate riguardano l'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto che le imprese esercenti congiuntamente i rami vita e danni devono distintamente attribuire alle rispettive gestioni, così come richiesto dall'art. 5, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 17/2008.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0038414/15 del 20 maggio 2015

**Crédit Agricole Vita S.p.A. - Modifiche statutarie.
Provvedimento**

Con lettera pervenuta il 6 maggio 2015, Crédit Agricole Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti, tenutasi in data 28 aprile 2015, che ha deliberato un aumento del capitale sociale, conseguente al precedente versamento in conto capitale, ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 6 (capitale sociale) dello statuto sociale.

La modifica statutaria è apportata allo scopo di adeguare il contenuto del citato articolo alla nuova misura del capitale sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0039197/15 del 21 maggio 2015

**Groupama Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie.
Provvedimento**

Con lettera del 30 aprile 2015 Groupama Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 27 aprile 2015 e ha chiesto l'approvazione della modifica degli articoli 3, 6, 11, 14 e 17 dello statuto sociale.

Le modifiche statutarie sono state apportate al fine di adeguare lo statuto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008 in quanto l'impresa non riveste più il ruolo di capogruppo di un gruppo assicurativo, di incrementare gli elementi patrimoniali distinti per ogni gestione alla luce dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 del 11 marzo 2008, modificato dal Provvedimento IVASS n. 31 del 24 marzo 2015, e di aggiornare la struttura societaria in modo più flessibile.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0044650/15 del 27 maggio 2015

**Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie.
Provvedimento**

Con lettera del 20 maggio 2015, pervenuta a questa Autorità in pari data, Vittoria Assicurazioni s.p.a. ha trasmesso copia del verbale del Consiglio di amministrazione dell'8 maggio 2015 e ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 3, 5, e 14 dello statuto sociale.

Le modifiche statutarie in oggetto sono apportate al fine di aggiornare gli elementi di patrimonio netto che le imprese esercenti congiuntamente i rami danni e vita devono distintamente attribuire alle rispettive gestioni, così come richiesto dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008 ed al fine di aggiornare ISVAP con IVASS.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio di sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0044653/15 del 27 maggio 2015

**Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.
Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Con lettera dell'11 maggio 2015 Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015 ed ha chiesto l'approvazione della modifica degli artt. 6, 9-bis, 11, 20, 24, 30, 43 e 54 dello statuto sociale.

In particolare è stata eliminata l'indicazione circa il valore nominale delle azioni, è stata adeguata la soglia di possesso minimo azionario necessaria per acquisire e conservare la qualità di socio e di amministratore ed è stato innalzato il numero massimo di deleghe che ogni socio può ricevere ai fini dell'Assemblea. Le modifiche deliberate sono dettate dall'esigenza di aggiornare alcune disposizioni statutarie alla luce del recente aumento di capitale sociale e di precisare con maggior chiarezza talune delle vigenti formulazioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione dello stesso notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0045663/15 del 28 maggio 2015

CreditRas Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento

Con lettera del 6 maggio 2015, pervenuta a questa Autorità il 7 maggio 2015, CreditRas Vita s.p.a. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria del 28 aprile 2015 e ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

Le modifiche statutarie in oggetto sono apportate al fine di aggiornare gli elementi di patrimonio netto che le imprese esercenti congiuntamente i rami danni e vita devono distintamente attribuire alle rispettive gestioni, così come richiesto dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio di sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0045979/15 del 28 maggio 2015

**Assicuratrice Val Piave S.p.A. - Modifiche statutarie.
Provvedimento**

Assicuratrice Val Piave S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria del 22 aprile 2015 e ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

La modifica statutaria è apportata allo scopo di recepire i cambiamenti riguardanti la composizione del capitale sociale conseguenti al raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di una nuova azione da euro 250 ogni duecentocinquanta azioni preesistenti da euro 1.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0045985/15 del 28 maggio 2015

Generali Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento

Con lettera del 6 maggio 2015, Generali Italia S.p.A. ha trasmesso il proprio statuto sociale modificato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 22 aprile 2015 che ha deliberato di aggiornare gli importi degli elementi del patrimonio netto attribuiti alle gestioni danni e vita, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008.

Le modifiche riguardano l'art. 6 (Capitale sociale) dello statuto sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0045993/15 del 28 maggio 2015

**Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie.
Provvedimento**

Con lettera del 5 maggio 2015, Alleanza Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso il proprio statuto sociale modificato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 21 aprile 2015 che ha deliberato di aggiornare gli importi degli elementi del patrimonio netto attribuiti alle gestioni danni e vita, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008.

Le modifiche riguardano l'art. 6 (Capitale sociale) dello statuto sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0046777/15 del 29 maggio 2015

**ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società
Mutua di Assicurazioni. - Modifiche statutarie. Provvedimento**

ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2015 e ha chiesto l'approvazione della modifica degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 22 ed il nuovo articolo 15 bis dello statuto sociale.

Le modifiche statutarie rappresentano un adeguamento dello statuto alle sopravvenute esigenze della compagnia, in particolare conseguenti all'introduzione della nuova categoria di "Socio sovventore partner".

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Il Consigliere

(ex art. 3, comma 3 e 4 dello Statuto IVASS)

Provvedimento n. 0046784/15 del 29 maggio 2015

ITAS Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento

ITAS Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del 23 aprile 2015 e ha chiesto l'approvazione della modifica degli articoli 4, 9, 15 e 17 dello statuto sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 145 del 1° maggio 2015	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7561 — PartnerRe Ltd/AXIS Capital Holdings Limited) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2015/C 145/08).
L 116 del 7 maggio 2015	Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea del 16 aprile 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18).
L 123 del 19 maggio 2015	Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.
C 162 del 19 maggio 2015	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7562 — Canada Life Group/LGII) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2015/C 162/12).
C 171 del 26 maggio 2015	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — «Litaksa» UAB/«BTA Insurance Company» SE (Causa C-556/13) (1) (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 90/232/CEE — Articolo 2 — Differenziazione dell'importo del premio assicurativo in funzione del territorio di circolazione dell'autoveicolo) (2015/C 171/05).
C 173 del 27 maggio 2015	Motivazione del Consiglio: posizione (UE) n. 8/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (2015/C 173/02).

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione di “Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ)”, società con sede in Svezia, in “Codan Forsikring A/S”, società con sede in Danimarca.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza svedese ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, a seguito di fusione, da “Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ)” (Svezia) a “Codan Forsikring A/S” (Danimarca), con effetto 1° aprile 2015. L' Autorità svedese ha comunicato, inoltre, che le attività relative al portafoglio acquisito saranno svolte da Codan Forsikring A/S per il tramite della propria branch svedese, ora denominata Trygg-Hansa branch.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita da Financial Insurance Company Limited a Financial Assurance Company Limited, entrambe con sede legale nel Regno Unito ed abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza inglese ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita da Financial Insurance Company Limited a Financial Assurance Company Limited, con effetto 1 maggio 2015.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento del portafoglio, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da National Provident Life Limited a Phoenix Life Assurance Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da "National Provident Life Limited" a "Phoenix Life Assurance Limited", con effetto dal 30 giugno 2015.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008

(Valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
feb	5.546	5.546	3.328	3.00	4.160	4.00
mar	5.049	5.049	3.029	3.00	3.787	4.00
apr	5.676	5.676	3.406	3.00	4.257	4.00
mag	5.783	5.783	3.470	3.00	4.337	4.00
giu	5.904	5.901	3.541	3.00	4.426	4.00
lug	5.996	5.946	3.567	3.50	4.459	4.00
ago	5.882	5.882	3.529	3.50	4.412	4.00
set	5.254	5.254	3.152	3.50	3.941	4.00
ott	4.953	4.953	2.972	3.50	3.715	4.00
nov	4.851	4.851	2.911	3.50	3.638	4.00
dic	4.542	4.542	2.725	2.75	3.407	4.00
2013 gen	4.208	4.208	2.525	2.75	3.156	4.00
feb	4.493	4.493	2.696	2.75	3.370	3.25
mar	4.640	4.640	2.784	2.75	3.480	3.25
apr	4.278	4.278	2.567	2.75	3.209	3.25
mag	3.964	3.964	2.378	2.75	2.973	3.25
giu	4.379	4.379	2.627	2.75	3.284	3.25
lug	4.418	4.418	2.651	2.75	3.314	3.25
ago	4.419	4.419	2.651	2.75	3.314	3.25
set	4.541	4.474	2.684	2.75	3.355	3.25
ott	4.248	4.248	2.549	2.75	3.186	3.25
nov	4.095	4.095	2.457	2.75	3.071	3.25
dic	4.114	4.155	4.155	2.75	3.086	3.25
2014 gen	3.866	3.866	2.320	2.75	2.900	3.25
feb	3.651	3.651	2.191	2.75	2.738	3.25
mar	3.399	3.399	2.039	2.25	2.549	3.25
apr	3.228	3.228	1.937	2.25	2.421	2.50
mag	3.123	3.123	1.874	2.25	2.342	2.50
giu	2.92	2.920	1.752	2.25	2.190	2.50
lug	2.794	2.794	1.676	1.75	2.096	2.50
ago	2.633	2.633	1.580	1.75	1.975	2.50
set	2.400	2.400	1.440	1.75	1.800	2.00
ott	2.424	2.424	1.454	1.75	1.818	2.00
nov	2.29	2.290	1.374	1.50	1.718	2.00
dic	1.990	1.990	1.194	1.50	1.493	2.00
2015 gen	1.702	1.702	1.021	1.50	1.277	2.00
feb	1.557	1.557	0.934	1.00	1.168	1.25
mar	1.294	1.294	0.776	1.00	0.971	1.25
apr	1.357	1.357	0.814	1.00	1.018	1.25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari -

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'adeguata provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

